



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.  
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2  
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

### REGOLAMENTO

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010  
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010  
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011  
Modificato con la determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011  
Modificato con la determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012  
Modificato con la determinazione n. 5226/446 del 25.07.2013  
Modificato con la determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013  
Modificato con la determinazione n. 2663/235 del 17.04.2014  
Modificato con la determinazione n. 4227/204 del 05.05.2015

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

### Sommario

Art. 1	Regime di gestione .....	3
Art. 2	Soggetti beneficiari .....	4
Art. 3	Limitazioni e settori esclusi .....	5
Art. 4	Procedure di ammissione al Fondo dei Garanti ex art. 106 .....	6
Art. 5	Soggetti Richiedenti.....	6
Art. 6	Richieste di ammissione a garanzia del Fondo .....	6
Art. 7	Istruttoria delle richieste di ammissione.....	7
Art. 8	Criteri di valutazione.....	8
Art. 9	Limite di intervento del Fondo .....	10
Art. 10	Variazioni e controlli.....	10
Art. 11	Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli.....	11
Art. 12	Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni .....	11
Art. 13	Attivazione della controgaranzia da parte del Garante .....	12
Art. 14	Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori .....	13
Art. 15	Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori .....	13
Art. 16	Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti .....	14
Art. 17	Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie .....	15
Art. 18	Recupero del credito e revoca delle agevolazioni.....	16

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

Il presente Regolamento esplicita, relativamente ad alcuni aspetti operativi, **le Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate dalla deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011, e dalla deliberazione n.18/18 del 21.04.2015, anche alla luce dell'entrata in vigore, dal 01.01.15 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-20 e della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-20.

Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e secondo le modalità di cui all'articolo 4 delle Direttive suddette.

Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

La garanzia viene rilasciata a condizioni di mercato o ai sensi dell'art. 4 delle Direttive di Attuazione e il premio è determinato con il metodo di calcolo nazionale.

### Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni anche in forma aggregata (portafogli di garanzia) la cui deliberazione sia stata emessa entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo.

2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.

3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:

- **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
- **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'intervento concesso a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30% dello stesso. L'importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% dell'intervento .
- **garanzia diretta:**
  - per i rifinanziamenti, nuovi finanziamenti ed emissioni obbligazionarie di cui all'art. 3 lett. m), n) e o) delle Direttive, in misura non superiore al 60% del loro ammontare;
  - La garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai frutti.

La misura è elevata fino al massimo dell'80%, così come previsto dall'articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

4. Alle operazioni garantite dal Fondo, limitatamente alla parte cofinanziata con risorse comunitarie, si applicano le disposizioni nel tempo succedutesi a seguito delle modifiche intervenute sul Regolamento (CE) n. 1828/2006. Si applicano inoltre le deroghe temporanee disposte a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea sull'applicazione della Comunicazione denominata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01)" (c.d. Temporary Frame Work, successivamente indicato TFW) come di seguito riassunti:

- dall'istituzione del Fondo di Garanzia e fino alla modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, sono ammesse, per i sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, le operazioni di finanziamento riferibili solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto Gestore con la deroga prevista dal 31

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2011, in applicazione del TFW, per operazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie. A tal fine entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2011, sono finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. m), delle Direttive di Attuazione). Entro lo stesso limite del 20% sono finanziate operazioni di rifinanziamento (art. 3, lett. l) delle Direttive di Attuazione) qualora ricorrano le condizioni previste dalla nota della Commissione Europea – DG Politiche Regionali del 3.07.2009 (5563) nella quale si prevede la rinegoziazione dei prestiti esistenti, concessi a favore delle PMI, a condizione che gli intermediari finanziari beneficiari delle garanzie emettano nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluse le PMI già beneficiarie di precedenti prestiti.

- a far data dal 1 dicembre 2011 a seguito della modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006 disposta con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 del 29 novembre 2011, gli interventi sono realizzati in tutte le attività che i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie indipendentemente dalla fase aziendale o dalla natura dell'operazione finanziaria.

5. Il rilascio della garanzia del Fondo a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie sarà effettuato con le modalità indicate dall'art. 4 delle Direttive di Attuazione. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionali, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

6. Il premio è calcolato con la metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 così come modificato, relativamente al periodo di applicazione, dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 come riconfermato dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Qualora la garanzia sia calcolata con il metodo di cui all'art. 4, lett. b), delle Direttive, il differenziale tra il premio calcolato e il premio effettivamente pagato dalle PMI, entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è considerato aiuto di Stato ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione vigente per il settore oggetto dell'intervento (previa comunicazione dell'attivazione del regime) o del Regolamento "de minimis" applicabile.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto Gestore.

7. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico dei Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo di retrocessione integrale (relativamente alla quota controgarantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al Soggetto Gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

8. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

## Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:
  - a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

- b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004), come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.08.2014), dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/249/1 del 31.07.2014);
- d) non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
- e) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- f) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
- g) risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;
- h) siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali esclusivamente per le operazioni di finanziamento finalizzate alla copertura di programmi di investimento aziendale nei casi previsti dalla normativa vigente.. La verifica della regolarità contributiva è fatta prima della concessione attraverso l'acquisizione del DURC

### 2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse,
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari, dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

### 3. Ai fini della adozione dei coefficienti di accantonamento del Fondo e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, le PMI sono classificate come segue:

- nuova costituzione (NewCo): le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni;
- start up: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
- consolidate: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni.

4. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

## Art. 3 Limitazioni e settori esclusi

1. La garanzia del Fondo non può essere concessa per i finanziamenti relativi a campi di applicazione per i quali operano specifiche esclusioni previste dai Regolamenti comunitari, applicabili per le diverse modalità di rilascio della garanzia ai sensi dall'art. 4 delle Direttive.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

#### **Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Garanti ex art. 106**

1. I garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4. T.U.B) ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul Garante) corredate da:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
- b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
- c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla registrazione del Consorzio nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

#### **Art. 5 Soggetti Richiedenti**

1. Ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'articolo 5 delle Direttive di Attuazione, i Garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 al fine del rispetto del parametro riportato nell'art. 5 delle Direttive, possono organizzarsi anche nella forma di Contratto di rete.

#### **Art. 6 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo**

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

- a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su nuovi finanziamenti e rifinanziamenti, concessi dalle banche finanziatrici, entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, ovvero controgaranzie su emissioni obbligazionarie ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione;
- b) cogaranzie per nuovi finanziamenti e rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, o ancora da concedere, ovvero cogaranzie su emissioni obbligazionarie ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione;
- c) garanzie dirette per nuovi finanziamenti e rifinanziamenti, concessi entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, o ancora da concedere, ovvero garanzie dirette su emissioni obbligazionarie, ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione.

Le banche finanziatrici, nonché l'arranger/lead manager e lo sponsor nel caso di emissioni obbligazionarie dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore.

Per gli interventi bancari ancora da deliberare, il Soggetto Gestore può, previo espresso consenso dell'impresa beneficiaria e dell'istituto finanziatore, sottoporre telematicamente all'attenzione dei Consorzi fidi le operazioni oggetto di specifica richiesta di garanzia, mentre in caso di interventi già deliberati ed erogati si procederà con il rilascio di una garanzia diretta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione nell'applicativo delle operazioni non ancora deliberate dalle banche, i confidi dovranno, senza alcun approfondimento istruttorio, manifestare la propria disponibilità a rilasciare garanzia, nel qual caso l'intervento del Fondo dovrà essere effettuato nella forma della controgaranzia.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

Per le garanzie concesse a fronte di prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. del Codice Civile per le S.p.A. e dell'art. 2483 del Codice Civile per le Società a r.l., detti prestiti devono essere sottoscritti dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di regolamento del prestito e da un prospetto informativo, redatto conformemente ai modelli, e contenente la tipologia di informazioni minime previste dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni.

Per le garanzie concesse a fronte di emissione di cambiali finanziarie, dette operazioni devono essere sottoscritte dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 e in generale della Programmazione Unitaria 2007-2013, con le modalità definite dall'Amministrazione Regionale negli avvisi dei singoli interventi secondo le indicazioni del presente regolamento.

2. La PMI emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

La PMI emittente la cambiale finanziaria che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia deve essere assistita nell'emissione da uno Sponsor in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

3. Le richieste di ammissione al Fondo, presentate dai soggetti richiedenti devono essere predisposte esclusivamente, pena l'inammissibilità, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto sul sito del Soggetto Gestore e secondo le modalità di accesso stabilite dall'Amministrazione Regionale e pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e sul sito [www.sfirs.it](http://www.sfirs.it).

### **Art. 7 Istruttoria delle richieste di ammissione**

1. La procedura di gestione del Fondo è informatizzata. Le richieste di ammissione sono istruite dal Soggetto Gestore sulla base dei dati e delle attestazioni riportate nel modulo telematico di domanda in forma di dichiarazione.

Tali dichiarazioni attestano la sussistenza dei requisiti che le imprese beneficiarie devono possedere al fine dell'accesso all'intervento del Fondo, in ottemperanza alla normativa di riferimento richiamata dalle Direttive di Attuazione per il rilascio della specifica garanzia.

Le richieste di ammissione vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





## Centro Regionale di Programmazione

Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica certificata) ai Soggetti Richiedenti gli estremi del provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Soggetti Richiedenti comunicano alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche di ammissione alla garanzia del Fondo e inviano al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. La soglia di importo prevista dalla L. 575/1965 e s.m.i. è quantificata in misura pari all'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata. Al riguardo si applicano le indicazioni fornite dal MISE con Circolare n. 33013 dell'8.10.2013. In particolare, decorsi 45 giorni o 15 giorni nei casi di urgenza si procederà anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. I requisiti di urgenza sono attestati dal richiedente. La certificazione antimafia non deve essere richiesta qualora l'intervento del Fondo riguardi imprese per le quali sia già stata rilasciata detta certificazione, secondo quanto specificato nella Circolare suddetta.

4. I soggetti richiedenti devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

5. La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

### Art. 8 Criteri di valutazione

1. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla base delle tipologie di PMI di cui all'art.2, comma 3, del presente regolamento:

- a) **PMI di nuova costituzione (NewCo)**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti ai bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle dichiarazioni fiscali presentate, ovvero a tre/due/un previsionale a seconda che l'Impresa abbia depositato/trasmesso 0/1/2 bilanci/dichiarazioni fiscali.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%





Centro Regionale di Programmazione

5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- b) **PMI in fase di start up**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate; nel caso in cui l'impresa abbia depositato/trasmesso solo due bilanci/dichiarazioni fiscali, a completamento del triennio, deve essere riportato un bilancio previsionale.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0
5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- c) **PMI consolidate**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente approvati e depositati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

La garanzia richiesta sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi che siano stati valutati positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione Unitaria 2007-2013, ancorché non finanziate nella medesima, è ammessa a prescindere dal rispetto dei criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c).

2. Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## Art. 9 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:

- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

2. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti richiedenti sono accolte con provvedimento dell'Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla garanzia, o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionali, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota, sul proprio sito [www.sfirs.it](http://www.sfirs.it), la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese a carico dei Richiedenti, il Soggetto Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione Regionale comunica al Gestore del Fondo la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione.

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

## Art. 10 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 30 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i soggetti richiedenti devono comunicare le variazioni citate al Gestore del Fondo che, ove necessario, presenterà la richiesta di variazione del provvedimento di concessione all'Amministrazione Regionale.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. Il Soggetto Gestore, al fine di accertare la veridicità delle informazioni sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, effettua i controlli su un campione di almeno il 30% delle istanze ammesse alla garanzia. Tale verifica avverrà sulla base dei documenti obbligatori previsti nel modulo telematico di domanda e/o in apposite circolari.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere il completamento dei dati e la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini della verifica delle attestazioni rilasciate.

Qualora i documenti obbligatori, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti pervengano oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, il controllo effettuato si intenderà non conforme, con conseguente invio della proposta di revoca della garanzia all'Amministrazione Regionale.

Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, deve proporre all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

Qualora, pur in presenza delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti di cui sopra, venisse riscontrata la mancata rispondenza, sul 20% delle pratiche esaminate facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente, tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, il Soggetto Gestore deve proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Richiedente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

Il Soggetto Gestore deve informare l'Amministrazione Regionale dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e proporre gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Gestore del Fondo effettua su mandato dell'Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti e le PMI.

### **Art. 11**      **Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli**

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento dell'emissione dei titoli ed il prospetto informativo di cui all'art. 6, comma 1, con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione obbligazionaria.

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria, oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione dei titoli, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.

4. I titoli sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, 213 (D. Lgs n 213/1998) ed alla deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

I titoli sono destinate esclusivamente ad investitori professionali ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

5. La garanzia è incorporata nel titolo ed inserita nel regolamento dell'emissione. La garanzia ha effetto dalla data di pagamento dei titoli da parte dell'investitore.

6. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

### **Art. 12**      **Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni**

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

L'ultima sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla garanzia del Fondo.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o, se successiva, dalla data di erogazione del finanziamento o sottoscrizione nel caso di emissioni obbligazionarie.

3. I soggetti richiedenti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

### **Art. 13 Attivazione della controgaranzia da parte del Garante**

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza al Garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. L'intimazione di pagamento dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata) dal Garante al Soggetto Gestore entro il termine sopra riportato.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal Garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro sei mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al Garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

8. Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17.

### **Art. 14 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori**

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del Garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione adottato dall'Amministrazione Regionale, in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. La richiesta di attivazione deve indicare la data dell'inadempimento di cui all'art. 13, commi 1 e 2, e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

3. La controgaranzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1, dell'art. 13 e 1 del presente articolo.

4. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

5. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 2, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al Soggetto Finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

6. Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

### **Art. 15 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori**

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al Garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:
  - a. diffida di pagamento;
  - b. decreto ingiuntivo;
  - c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca finanziatrice può richiedere al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi dovuti nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo.
5. La richiesta di attivazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.
6. La richiesta di attivazione della cogaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui ai commi 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.
7. La cogaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai Garanti nel modulo di richiesta della cogaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 5.
8. Alle richieste di attivazione della cogaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
9. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 6, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta alla Banca Finanziatrice, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.
10. Per l'attivazione della cogaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

### **Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti**

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca finanziatrice deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:
  - a. diffida di pagamento;
  - b. decreto ingiuntivo;
  - c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la Banca Finanziatrice può richiedere al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi dovuti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo.
5. La richiesta di attivazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.
6. La richiesta di attivazione della garanzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui ai commi 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.
7. La garanzia diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai soggetti Richiedenti nel modulo di richiesta della garanzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 5.
8. Alle richieste di attivazione della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
9. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 6, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta alla Banca Finanziatrice, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla garanzia.
10. Per l'attivazione della garanzia diretta su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

### **Art. 17 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie**

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, a cura dei sottoscrittori, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni o cambiali finanziarie sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza della prima rata rimasta insoluta risultante dal relativo regolamento, ovvero dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:
  - a. diffida di pagamento;
  - b. decreto ingiuntivo;
  - c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
3. La richiesta di attivazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

## Centro Regionale di Programmazione

4. La richiesta di attivazione della garanzia deve indicare la data di inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.
5. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai soggetti Richiedenti nel modulo di richiesta della garanzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 3.
6. Alle richieste di attivazione della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
7. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al sottoscrittore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla garanzia.

### **Art. 18    Recupero del credito e revoca delle agevolazioni**

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli, 13, 14 e 15 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 12 delle Direttive di Attuazione.
2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS ampio potere di rappresentanza.
3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.
4. La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione da parte del beneficiario finale dell'ESL ai sensi dell'art. 14 delle Direttive.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

